COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO RAGIONERIA

N. 9 DEL 18-02-2021

Oggetto:	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID 19 (COSID= DETTO "FONDONE" - ART. 106 DEL DL N. 34/2020 E ART. 39 DEL DL 104/2020): IMPEGNO DI SPESA ANNUA=

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione al disposto dell'articolo 107 del D.lgs.n.267/2000 sono attribuiti ai Dirigenti responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi con atto di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali gli atti di gestione finanziari, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

CHE che il Sindaco con decreto n.15 del 07/06/2019 ha individuato la sottoscritta quale Responsabile dell'ufficio di ragioneria;

Come noto l'art. 106 del D.L. n. 34/2020 ha istituito un Fondo per garantire agli Enti Locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, come ulteriore misura di sostegno agli Enti, rispetto ai diversi ristori specifici (sanificazione, maggiori spese per il sociale, ecc.) previsti da altre disposizioni, per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria.

Il successivo art. 39 del D.L. n. 104/2020, oltre ad incrementare le risorse destinate al Fondo funzioni fondamentali, ha introdotto l'obbligo di certificazione del Fondo prevedendo che entro il 30/04/2021 (termine prorogato al 31/05/2021) gli Enti Locali dovranno trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it una certificazione che attesti la perdita di gettito connessa al COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria.

Le somme del Fondo destinate agli enti saranno ripartite in due step:

- ✓ entro il 28 febbraio 2021;
- ✓ entro il 30 giugno 2021.

Il secondo step terrà conto anche delle risultanze della certificazione 2020.

La legge di bilancio ha inoltre prorogato la scadenza della certificazione 2020 Covid-19 al 31 maggio 2021 e ha irrobustito il sistema sanzionatorio per il ritardato o omesso invio della certificazione:

- ✓ trasmissione entro dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 - riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022;
- ✓ trasmissione dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021 - riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022;
- ✓ trasmissione oltre il 31 luglio 2020 - riduzione del fondo sperimentale di

riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022.

Sia per l'importanza dell'adempimento che per il rispetto delle stringenti tempistiche diventa fondamentale comprendere la non semplice logica dei criteri di assegnazione del fondo e quella di compilazione della certificazione, anche in vista della chiusura dell'anno 2020.

La certificazione deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

VISTA la complessità degli adempimenti e delle attività richieste, mai affrontate sino ad ora dall'ufficio finanziario questa Amministrazione ritiene opportuno avvalersi del supporto di ditta esterna la cui competenza altamente specializzata e qualificata garantisce, in questa prima fase, la corretta applicazione della norma sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale;

VISTO il D. L. 16 luglio 2020 n. 76 rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 che, al fine di semplificare le procedure di affidamento per fronteggiare le ricadute economiche negative connesse alle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del covid-19, agli articoli 1 e 2 introduce percorsi con soluzioni derogatorie rispetto al codice appalti per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sia sotto soglia che sopra soglia comunitaria per le fattispecie in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre2021;

EVIDENZIATO, in particolare per le procedure sottosoglia, che le uniche norme espressamente derogate dall'articolo 1 del Decreto risultano gli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016, restando pertanto pienamente vigenti tutte le altre norme del Codice che disciplinano gli affidamenti sotto soglia;

VISTO l'articolo 1 comma 2 del suddetto decreto che, alla lettera a) innalza le soglie degli affidamenti diretti fissati in €. 40.00,00 dall'articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, nel modo seguente:
"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneriae architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00euro;

RICHIAMATO l'art. 37 del medesimo decreto Legislativo n. 50/2016, rubricato: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", non derogato dal decreto semplificazioni, che ivi a stralcio si riporta:
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e

di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

EMERSO che, per quanto sopra, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

RITENUTO che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto;

PRESO ATTO che gli enti locali, ai sensi dell'art.26 comma 2 della legge n.488/1999, comma 449, L.27 dicembre 2006 n.296, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip;

DATO ATTO, altresì, che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:

- categorie merceologiche e soglie indicate nei DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (DPCM del 24.12.2015 e DPCM del 11/07/2018);
- categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015;
- categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 articolo 1 comma 512 ;

RITENUTO poter legittimamente approdare nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali , per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

CONSIDERATO CHE il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;

SOTTOLINEATO CHE il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche ;

ATTESO che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art.30 del D.lgs.n.50/2016, come richiamato dall'articolo 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, non derogato espressamente dall'articolo 1 comma 1 del D. L. 76/2020, e specificatamente:

- economicità;
- efficacia;
- tempestività;
- correttezza;
- libera concorrenza;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- pubblicità

RITENUTO:
-CHE l'individuazione dell'operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;

-CHE, in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza , pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;

-CHE l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;

RITENUTO altresì:
-CHE i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;

-CHE il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

CHE in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti;

CHE in merito ciascuna stazione appaltante deve accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano;

VISTA la proposta dell'operatore economico APKAPPA SRL con sede a Milano (MI) P.Iva 08543640158:

"FONDONE" - Servizio Tutoraggio Certificazione Covid-19	Importo IVA esclusa UN ANNO DI SERVIZIO	Importo IVA esclusa DUE ANNI DI SERVIZIO
Servizio completo come da dettaglio in offerta	€ 620,00	€ 1.150,00

CONSIDERATO che il servizio *"FONDONE" Tutoraggio Certificazione Covid-19*

è stato ideato per supportare l'Ente nel difficile compito di rendicontare i fondi per fronteggiare
l'emergenza.
Saranno valutate le varie tipologie e criteri di assegnazione:

* delle minori entrate
* l'effetto della politica autonoma dell'Ente e le agevolazioni
* come rendicontare le maggiori o minori spese Covid-19

al fine di determinare il saldo "ristorabile".

DATO ATTO che la spesa quantizzata in complessive €. 1.150,00 per le due annualità oltre iva secondo legge e così per €. 1.403,00 trova imputazione al cap.109/3 del redigendo bilancio anno corrente;

RILEVATA, quindi, la possibilità di poter effettuare procedura di acquisto diretta in quanto, altresì :
-criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione legittimano l'applicarsi di una procedura di affidamento dei servizi più snella, che consente, d'altro canto, un rapido raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione là dove, invece, altri sistemi, comporterebbero un allungamento dei tempi, un appesantimento delle procedure burocratiche e, conseguentemente, un maggior onere a carico delle stesse amministrazioni;

RITENUTO inoltre che l'articolazione di una procedura diversa da quella ivi prevista violerebbe il principio della proporzionalità, dato l'importo di appalto, nonchè quello di non aggravamento del procedimento amministrativo, per il quale criteri di economicità, efficienza consentono nella fattispecie in esame l'affidamento diretto ;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DATO ATTO CHE non si rilevano rischi da interferenze;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

RICHIAMATO altresì l'art.151,comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTI :
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RICHIAMATO:
- l'art.192 del D.lgs.n.267/200 il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenzinali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
-l'art.32, comma 2 del D.lgs.n.50/2016, come espressamente richiamato dall'articolo 1 comma 3 del D.L. 76/2020, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la linee guida Anac relativa agli affidamenti sotto soglia comunitaria approvata con deliberazione n.1097 del 26.10.2016;

RILEVATO per quanto sopra che per gli affidamenti diretti ad acquisire beni, servizi o lavori di modico valore e per i quali sia certo il fornitore, nonché *in forma di ordine diretto del mercato elettronico*, si possa procedere con un unico atto che specifichi in modo semplificato le ragioni della scelta, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e il possesso dei requisiti dei caratteri generali

RITENUTO quanto appresso:

- oggetto affidamento: servizio certificazione fondone covid 19 due annualità - importo: €. 1.150,00 oltre iva secondo legge;
- fornitore: APKAPPA srl
- criteri di selezione: affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020
- possesso dei requisiti di carattere generale: operatore economico qualificato nella piattaforma di egovernment della pubblica amministrazione ;

ACQUISITO secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture ed in esecuzione di quanto di disposto dall'art.3 comma 1 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara –CIG ZDA30B3A2E

PRESO ATTO in particolare dell'attestato di regolarità contributiva emesso con modalità telematica dall'INAIL territorialmente competente Prot__26093202 con scadenza validità 11/06/2021, in atti;

RICHIAMATO il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario cui l'obbligazione è esigibile;

DATO ATTO che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di euro 1.403,00 comprensivo di iva secondo legge ;

RITENUTO che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili è il seguente:

Anno	Importo esigibile
2021	€. 701,50
2022	€ 701,50

PER tutto quanto sopra premesso;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

DI ACQUISTARE direttamente dall'operatore economico APKAPPA SRL con sede a Milano (MI) P.Iva 08543640158, prodotti come da scheda in atti, al costo di €. 1.150,00 oltre I.V.A. 22% ai sensi di legge, per complessive €. 1.403,00;

DI IMPUTARE il relativo onere di € 1.403,00 al cap 109/3 redigendo bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile al riguardo;

DI PROVVEDERE a liquidare e pagare, con separato atto, previo controllo della fattura di spesa emessa dalla ditta autorizzata da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria e nei limiti del presente impegno;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto sul sito web dell'ente, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Silvia Roberta Vallorani.

Il Responsabile ufficio ragioneria
F.to: Dott.ssa Silvia Roberta Vallorani

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA					
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:					
Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
25	18.02.2021	€ 701,50	109/3		2021
25	18.02.2021	€ 701,50	109/3		2022

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-08-2021 al 07-09-2021 con numero 657

Castignano, li 23-08-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino